



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

☎ 0776.937612/3 – fax 0776.937544

E mail: comune.esperia@tin.it -E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it –pec comune.esperia@anutel.it

Sito Web: www.comune.esperia.fr.it

Prot. n. 2285

Esperia, 210 MAR 2020

Albo 230

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 20/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI FINO AL 06/04/2020.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (10A01522) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'08/03/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11/03/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale;

Considerato che l'afflusso dei visitatori al Cimitero Comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone potenzialmente presenti e si pone in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni in quel luogo;

Precisato, inoltre, che allo stato attuale l'organizzazione logistica delle attività non consente di garantire "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori" soprattutto nei giorni festivi e prefestivi;

Ritenuto necessario attivare anche nel contesto locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

Considerata dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

Ritenuto pertanto di dover adottare il presente provvedimento finalizzato alla chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali dalla data del 21 Marzo 2020 fino al 6 Aprile 2020;

Considerato che il presente provvedimento assume la forma di "ordinanza contingibile e urgente" resa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

Visto il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/34;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

La chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali dalla data del 21 Marzo 2020 fino al 6 Aprile 2020;

Restano in ogni caso garantiti i servizi cimiteriali essenziali nell'osservanza delle limitazioni imposte con l'odierno provvedimento;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - Comando Stazione dei carabinieri;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Rag. Giuseppe Villani